DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 30.07.2007, n. DH4/148: **Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni - Iscrizione Operatori di Inseminazione Artificiale nell'Elenco Regionale - Sezione F - .**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata in data 03 LUGLIO 2007, Protocollo RA 70138, dal Signor:

Cognome	Nome	Data di nascita
GIAMMARINO	ANGELO	26/09/1977

Comune di nascita	Provincia	Comune di residenza	Provincia
PENNE	PE	PENNE	PE

Via/Località	N.civico	C.a.p.	Codice Fiscale / Partita I.V.A.
C.DA PONTE SANT'ANTONIO	16	65017	01664040688

Titolo di studio	Telefono
DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA	3470948365

per l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione F - VETERINARI;

Vista la legge 15 gennaio 1991,n. 30, concernente "Disciplina della riproduzione animale" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

Viste le procedure amministrative per l'attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;

Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Vista la legge regionale n. 77/99;

DISPONE

1. l'iscrizione del Signor:

Cognome	Nome	Data di nascita
GIAMMARINO	ANGELO	26/09/1977

Comune di nascita	Provincia	Comune di residenza	Provincia
PENNE	PE	PENNE	PE

Via/Località	N.civico	C.a.p.	Codice Fiscale / Partita I.V.A.
C.DA PONTE SANT'ANTONIO	16	65017	01664040688

Titolo di studio	Telefono
DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA	3470948365

nell'elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F - VETERINARI -;

2. al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

P	E	0	1	6	7	F

3. di fare obbligo al Signor GIAMMARINO ANGELO :

   3.1. rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;

   3.2. mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;

   3.3. utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;

   3.4. certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l'intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;

   3.5. utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;

   3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;

   3.7. trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;

   3.8. comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 03 luglio 2007 protocollo n. RA 70138 ;

   3.9. praticare l'inseminazione artificiale nel seguente ambito territoriale: "Abruzzo";

4. di autorizzare il Servizio *Bollettino Pubblicità ed Accesso* della Regione Abruzzo a

pubblicare integralmente il presente provvedimento sul *B.U.R.A.*, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D'Ascanio

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 27.07.2007, n. DI3/62:
Cava di ghiaia in località "Mulino Vecchio" – Comune di Loreto Aprutino (PE). Ditta C.E.S.C.A. s.r.l. con sede in Milano. Autorizzazione apertura.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 26.7.1983 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza in data 06.04.2006 della ditta C.E.S.C.A. s.r.l. con sede legale in Milano, Via Sanremo n. 9, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una cava di ghiaia in località "Mulino Vecchio" nel Comune di Loreto Aprutino (PE) distinta in catasto al foglio n. 31 particella n. 6;

Considerato che la zona ricade in area sottoposta al vincolo paesaggistico;

Acquisito il Nulla Osta rilasciato dalla Giunta Regionale, Direzione Territorio contenuto nella nota n. 5073/06 del 16.02.2007;

Preso atto del Giudizio favorevole n. 808 espresso dal C.C.R.V.I.A. il 02.11.2006 e contenuto nella nota della Direzione Regionale Territorio Servizio Valutazioni Ambientali n. 4870/06 del 10.11.2006;

Sentita la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 (di cui all'art. 2 della L.R. 8/95), riunitasi in data 16.02.2007;

Preso atto della Convenzione stipulata con il Comune di Loreto Aprutino in data 01.06.2007, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 54 del 26.07.1983 e successive m. e i.;

Accertato che ricorre l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 5 della L.R. 67/87, per quanto riguarda la competenza per l'emanazione del provvedimento;

Preso atto della certificazione antimafia contenuta nella visura camerale prot. CEW/19940/2007/CMI1307 rilasciata dalla CCIAA di Milano il 19.03.2007;

Ritenuto poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

La ditta C.E.S.C.A. s.r.l. con sede legale in Milano, Via Sanremo n. 9, è autorizzata all'apertura di una cava di ghiaia in località "Mulino Vecchio" nel Comune di Loreto Aprutino (PE) distinta in catasto al foglio n. 31 particella n. 6 alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.